

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



Ai Clienti

Ai collaboratori

Circolare: Fringe benefit: incremento del limite di esenzione anche per il triennio 2025 - 2027

Nel [disegno di legge di Bilancio 2025](#) si conferma, per il **triennio 2025 - 2027**, l'impianto già adottato da ultimo con la [legge di Bilancio 2024](#) dell'innalzamento **del limite di esenzione di beni e servizi** riconosciuti o concessi dai datori di lavoro ai propri lavoratori ([fringe benefit](#)).

in particolare

- per il triennio 2025 - 2027 si conferma incremento del plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passerà dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a **1.000 euro annui per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con fi-gli fiscalmente a carico**;
- nel maggior importo previsto **potranno essere ricomprese anche il pagamento delle spese di affitto e degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa nonché rientreranno le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- per l'attuazione del beneficio i datori di lavoro dovranno dare informativa alle RSU qua-lora presenti
- i lavoratori per fruire dell'upgrade a 2.000 euro dovranno **comunicare al datore di lavoro il codice fiscale dei figli a carico**.

Soggetti beneficiari

La misura sarà prevista per **tutti i lavoratori subordinati** con innalzamento a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'[art. 12](#) del [TUIR](#).

Si ricorda che l'[art. 12](#), co. 2 del [TUIR](#) prevede che si intende a carico il figlio/familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Si ricorda che l'attuale limite di esenzione previsto dall'art. 51, comma 3, può essere elevato anche ad personam e quindi anche per un solo lavoratore rispetto alla generalità, a differenza delle misure previste per il [welfare aziendale](#) (la cui esenzione è subordinata all'offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).

Beni e servizi che devo considerare ed escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo

Al fine della verifica del raggiungimento del **limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro** qualora previsto, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

Via Defregger n.24 – 39031 – Brunico (BZ)

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2

37069 Villafranca di Verona (VR)

Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027

e-mail: info@studiomalandrino.com



- buoni spesa e buoni benzina;
- ricariche telefoniche;
- buoni acquisto Amazon, Zalando;
- regali e cestini natalizi;
- autovettura uso promiscuo;
- interessi su prestiti;
- polizza rischi extra professionali;
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
- possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;
- pagamento dell'affitto o degli interessi su mutuo ipotecario sulla prima casa.

Viceversa, e in continuità con gli anni precedenti, **non saranno da considerare** e pertanto non rientreranno nel nuovo limite di 1.000/2.000 euro i seguenti beni e servizi:

- opere e servizi per finalità sociale;
- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
- somme e servizi e prestazioni per l'assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti;
- trasporto pubblico;
- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
- servizio mensa/buono pasto;
- assistenza sanitaria integrative;
- contributi versati alla previdenza complementare.

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative, si ritiene applicabile quanto già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la [circ. n. 23/E/2023](#) e con [n. 5/E/2024](#) ovvero che:

- l'applicazione della misura agevolativa è subordinata alla **dichiarazione da parte del lavoratore** al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
- nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile;
- la dichiarazione, non essendo prevista forma specifica, potrà essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore, fermo restando l'onere da parte del datore di lavoro di conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti;

Per quanto riguarda l'**obbligo di informativa alle RSU** qualora costituite, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza della rappresentanza sindacale il beneficio può essere riconosciuto dopo aver fatto l'informativa, fermo restando che il beneficio spetterà anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Restiamo a disposizione
Cordiali saluti

Alfredo Malandrino – consulente del lavoro